miglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;

*e*) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

*f*) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

*g*) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi istituti; accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

*h*) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si esplichi in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano;

*i*) riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella provincia.

A questo articolo l'onorevole Giaracà ha proposto il seguente emendamento: « esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge ».

Questo emendamento però mi pare inutile.

PEANO, *relatore*. È inutile.

GIARACÀ. La ragione di questo emendamento è semplicissima. Fra l'elenco delle attribuzioni assegnate al Comitato manca quella ora enunciata allo articolo 5, ed ecco perchè io proponevo questo emendamento; però mi rimetto alla Commissione perchè voglia provvedervi, se lo creda utile, in sede di coordinamento.

PEANO, *relatore*. È un'aggiunta inutile, perchè il Comitato provinciale esercita tutte le attribuzioni che gli vengono dalla legge, senza che sia necessario farne un'indicazione speciale. La Commissione non ritiene di dover aggiungere alcunchè.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà a tal fine, nei comuni ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, o di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'articolo 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1º gennaio 1905, n. 12.

Sull'articolo 12 vi è un emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« *Al secondo comma invece di:* o di un ministro di culto diverso, *dire:* e di un ministro di culto diverso ».

PEANO, *relatore*. Si tratta di un errore di stampa nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento dell'onorevole Maffi:

« *Nel secondo comma, alle parole:* maestra elementare, *sopprimere il resto* »

Non essendo presente s'intende che lo abbia ritirato.

Pongo a partito l'articolo 12, con la modificazione proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo